REGOLAMENTO (CE) N. 937/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1995

relativo al rilascio, il 30 aprile 1995 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/93 [5], ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 ; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il secondo trimestre 1995 ;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento ;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte ;

considerando che sono state presentate domande in Germania, in Spagna, in Italia e nel Regno Unito per prodotti originari del Cile e della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Germania, la Spagna, l'Italia e il Regno Unito rilasciano, il 30 aprile 1995, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 aprile 1995. Per i prodotti dei codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, i quantitativi richiesti, originari del Cile e della Turchia, sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.
(4) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.
(5) GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 10.